

TRIBUNALE DI NOLA

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO EX ART. 268

D.LGS. 14/2019

NIOLA Massimiliano (C.F. NLIMSM72E24F839R), nato a Napoli (NA), il 24.05.1972, residente in Cimitile (NA), alla via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 6, elettivamente domiciliato in Marigliano (NA), al C.so Umberto I, 381, presso lo studio dell'Avv. Claudio Liguori (C.F. LGRCLD85L18A509F), che lo rappresenta e lo assiste, giusta procura trasmessa ai sensi dell'art. 83 c.p.c., il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: claudioliguori@legalmail.it, ovvero al numero fax: 0818855399,

con l'ausilio

del gestore della crisi nominato dal referente dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento "Presidium Debitores" istituito presso il segretariato sociale del comune di Somma Vesuviana (NA), dott. Antonio Moltelo con studio in Casalnuovo di Napoli (NA), alla via Arcora n. 110

propone

la seguente liquidazione controllata del sovraindebitato ai sensi degli artt. 268 e ss. D. Lgs. 14/2019.

Sommario

| | |
|---|---|
| 1) PREMESSA | 2 |
| 2) PRESUPPOSTI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA | 2 |
| 3) COMPOSIZIONE DEL DEBITO | 3 |
| 4) CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA | 3 |
| 5) PATRIMONIO DEL DEBITORE | 4 |
| 5.1 Patrimonio immobiliare..... | 4 |
| 5.2 Patrimonio mobiliare..... | 4 |
| 6) ATTI ECCEDENTI L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI | 4 |
| 7) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DI NIOLA MASSIMILIANO | 5 |
| 8) CONTENZIOSO GIUDIZIARIO IN CORSO | 5 |
| 9) ELENCO SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DI NIOLA MASSIMILIANO | 5 |

CONCLUSIONI 6

1) PREMESSA

L'istante versa in una condizione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 D.Lgs. 14/2019, attesa la attuale situazione di insolvenza manifestata con inadempimenti che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Al fine di comporre la situazione di crisi suindicata, il debitore intende ricorrere alla procedura disciplinata dagli artt. 268 e ss. D. Lgs. 14/2019 cd. "liquidazione controllata del sovraindebitato" con l'ausilio del gestore della crisi dott. Antonio Moltelo, nominato dall'OCC presso il segretariato sociale del comune di Somma Vesuviana (NA), Presidium Debitores (**Doc. 1**).

2) PRESUPPOSTI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA

- NIOLA Massimiliano è appuntato scelto q.s. dell'Arma dei Carabinieri, in forza presso la stazione dei Carabinieri di Nola con mansioni presso il Tribunale di Nola e percepisce uno stipendio netto mensile, comprensivo di assegni funzionali, di circa €. 2.330,00 su 12 mensilità (pari a circa 2.230,00 al mese oltre la 13.ma) (**Doc. 2**);
- l'istante non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti in quanto consumatore (**Requisito di ammissibilità ex art. 268 co. 1**);
- l'istante non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- l'istante ha fornito documentazione idonea a ricostruire compiutamente la sua situazione economica, finanziaria e patrimoniale (**Requisito di ammissibilità ex art. 269, co. 2**);
- l'istante non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- sussiste una **situazione di perdurante squilibrio** tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la

rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Sussistono pertanto i presupposti di ammissibilità della presente proposta di liquidazione controllata.

3) COMPOSIZIONE DEL DEBITO

| Creditore | Importo | Privilegio | N. Doc. |
|--|-------------------|--------------------------------------|----------------|
| COMPASS | 6.605,78 | Chirografo | 3.1 |
| AVVERA S.p.A. | 45.120,00 | Chirografo | 3.2 |
| INTESA SANPAOLO* | 2.759,87 | Chirografo | 3.3 |
| IFIS NPL INVESTING (cessionaria Agos Ducato)* | 40.684,00 | Chirografo | 3.4 |
| ING | 388,49 | Chirografo | 3.5 |
| REGIONE CAMPANIA A RUOLO | 984,12 | Privilegio ex art. 2752 c. 4 c.c. | 3.6 |
| COFIDIS | 489,40 | Chirografo | 3.7 |
| AVV. CLAUDIO LIGUORI | 3.056,86 | Privilegio ex art. 2751 bis c.c. | 3.8 |
| TOTALE | 100.088,52 | | |

Si specifica che i creditori contrassegnati dal simbolo * non hanno trasmesso la propria precisazione del credito, nonostante i solleciti.

Si specifica altresì che gli importi di tutti i debiti indicati sono da intendersi orientativi e saranno accertati mediante insinuazione al passivo ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII.

4) CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA

Il comportamento complessivamente tenuto dal Niola dimostra l'assenza di colpa, avendo contratto debiti esclusivamente riconducibili alla necessità di garantire il sostentamento della propria famiglia e, in secondo luogo, essendosi trovato in condizione di sovraindebitamento a causa di due circostanze che

hanno determinato il cd. shock esogeno: la separazione con la moglie nel 2012 (**Doc. 4**) e la patologia del figlio, affetto da , diagnosticatagli nel 2015 (**Doc. 5**). Ad oggi il Niola sostiene spese per mantenimento familiare per complessivi €. 800,00, oltre alle continue spese straordinarie necessarie per le cure del figlio. Questa situazione, oltre ad aver destabilizzato il Niola, ha causato un grave squilibrio tra le obbligazioni assunte e le entrate disponibili per farvi fronte.

5) PATRIMONIO DEL DEBITORE

5.1 Patrimonio immobiliare

L'istante non è proprietario di beni immobili (**Doc. 6**).

5.2 Patrimonio mobiliare

5.2.1 Beni mobili registrati

Il ricorrente è proprietario un autoveicolo tipo Toyota modello Yaris, targato DC273XG (**Doc. 7**).

5.2 Conti corrente

Il richiedente è titolare di un C/C ING n. 12363991, il cui saldo è negativo.

Il richiedente è altresì titolare di una Postepay Evolution **** * 3010, il cui saldo alla data del 12.03.2025 è di €. 1,72.

Il richiedente è altresì titolare di una Mooney n. **** * 6530, il cui saldo alla data del 12.03.2025 è di €. 189,05.

5.3 Reddito da lavoro dipendente

NIOLA Massimiliano percepisce uno stipendio di circa euro 1.840,00 mensili per 13 mensilità (**Doc. 8**).

6) ATTI ECCEDENTI L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

NIOLA Massimiliano ha acquistato, in data 03.06.2021, un'autovettura tipo Toyota modello Yaris, tg. DC273XG, per €. 2.100,00. Non ha compiuto altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (**Doc.9**).

7) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DI NIOLA MASSIMILIANO

Il nucleo familiare dell'istante non comprende altre persone (**Doc. 10**).

8) CONTENZIOSO GIUDIZIARIO IN CORSO

Niola Massimiliano ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 2268/2024 emesso dal Giudice di Pace di Nola. Attualmente la causa pende dinanzi al predetto ufficio ed è stata rubricata al n. R.G. 6960/2024, prossima udienza 09.06.2025.

9) ELENCO SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DI NIOLA MASSIMILIANO

| SPESA | IMPORTO |
|----------------------------------|-----------------|
| ALIMENTARE | 300,00 |
| NON ALIMENTARE | 100,00 |
| TELEFONO | 10,00 |
| GAS | 60,00 |
| LUCE ELETTRICA | 80,00 |
| ACQUA | 30,00 |
| TARSU | 20,00 |
| BOLLO AUTO | 20,00 |
| MANUTENZIONE AUTO | 50,00 |
| ASSICURAZIONE AUTO | 40,00 |
| GAS | 120,00 |
| SPESE UNIVERSITARIE FIGLIO EXTRA | 100,00 |
| SPESE SANITARIE | 100,00 |
| SPESE IMPREVISTE | 100,00 |
| TOTALE | 1.130,00 |

L'importo relativo alle spese mensili sostenute dal ricorrente, pari a €. 1.130,00, è compatibile con il parametro dettato dall'art. 283 c. 2 CCII nel caso di un

nucleo familiare comprensivo di una persona (€ 868,41). Il ricorrente, come esposto in premessa, percepisce uno stipendio mensile di circa € 2.330,00 su 12 mensilità. Oltre agli importi necessari per il suo sostentamento personale, pari a € 1.130,00, l'istante versa mensilmente un mantenimento in favore dei figli pari ad € 800,00 mensili, di cui € 650,00 come stabilito nella sentenza del Tribunale di Nola n. 1601/2023 oltre a € 150,00 quale contribuzione agli importi relativi alle utenze luce gas e acqua, come stabilito con scrittura privata del 08.03.2021 (**Doc. 11**), e come si può evincere altresì dalle ricevute di bonifico allegate (**Doc. 12**). Ai fini dell'ammissibilità della liquidazione controllata, si ritiene che nel triennio successivo all'apertura della procedura potrà essere messa a disposizione dei creditori la somma complessiva di € 9.478,80 così calcolata:

Reddito mensile (su 12 mensilità): € 2.330,00

Spese mensili: - € 1.130,00

Mantenimento: - € 800,00

Netto alla procedura: € 400,00

Netto al termine della procedura: **€ 14.400,00**.

Si specifica che trattasi meramente di stima, atteso che l'importo da attribuire alla procedura varierà mensilmente in base allo stipendio erogato.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, NIOLA Massimiliano, *ut supra* rappresentato, assistito e difeso,

chiede

- 1)** che il Tribunale di Nola, valutata l'ammissibilità e la ricorrenza dei presupposti, voglia disporre l'apertura della procedura di liquidazione del suo patrimonio ex art. 268 D.Lgs. 14/2019 e ss. mm., provvedendo alla nomina del liquidatore ed all'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti;
- 2)** disponga in particolare la sospensione degli addebiti sulla busta paga da parte dei creditori.

Ai sensi del DPR 1151/2002 e ss.mm. si dichiara che la presente procedura rientra tra quelle di volontaria giurisdizione e pertanto il contributo unificato è pari ad € 98,00.

Si allega:

- 1) nomina gestore della crisi;
- 2) ultime 3 dichiarazioni dei redditi;
- 3) precisazioni creditori;
- 4) sentenza di divorzio;
- 5) cartella clinica figlio;
- 6) visura catastale;
- 7) visura PRA;
- 8) ultime 3 buste paga;
- 9) dati del registro;
- 10) certificato di stato di famiglia;
- 11) scrittura privata del 08.03.2021;
- 12) ricevute bonifiche e estratti conto;
- 13) fatture spese mensili.

Marigliano, lì data del deposito in cancelleria.

Niola Massimiliano

Avv. Claudio Liguori

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO ex ART. 269 D.Lgs 14/2019

Sovraindebitato
Niola Massimiliano

Gestore della crisi da sovraindebitamento
Dott. ANTONIO MOLTELO

INDICE

| | |
|---|-------|
| 01. Premessa..... | |
| 02. Resoconto delle attività svolte | |
| 03. Cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni | |
| 04. Nucleo familiare e spese correnti | |
| 05. Analisi dell'attivo | |
| 06. Analisi del passivo | |
| 07. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte..... | |
| 08. Resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni..... | |
| 09. Indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori | |
| 10. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda..... | |
| 11. Giudizio finale sulla procedura familiare di liquidazione del patrimonio | |
| 12. Allegati | |

01. PREMESSA

Il sottoscritto dott. Antonio Moltelo (CF: MLTNTN69C23G812W), Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Tribunale di Nola al n. 518/A, con Studio a Casalnuovo di Napoli (NA) in via Arcora n. 110, Palazzo GE.COS., antonio.moltelo@legalmail.it, con provvedimento del 24.10.2024 venivo nominato dal Referente dell'O.C.C. **I DIRITTI DEL DEBITORE SEGRETARIATO SOCIALE DEL COMUNE DI SOMMA SEVUVIANA "PRESIDIUM DEBITORES"** professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del 23/10/2024 richiesta dal **Sig. Niola Massimiliano** nato a Napoli (NA) il 24.05.1972, C.F. NLIMSM72E24F839R, residente in Cimitile (NA) (**presso la caserma dove presta servizio come carabiniere**) alla Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 6, qualificabile come consumatore ai sensi della lettera e comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 14/2019.

Assistito nelle fasi del presente istituto dall'Avv. **Claudio Liguori** con studio in Marigliano (NA) alla Corso Umberto I n. 381, claudioliguori@legalmail.it.

In seguito ad una prima analisi del procedimento e dei relativi atti prodotti dal Sig. Niola Massimiliano e dal legale, è emerso che la situazione di sovraindebitamento, nonché le cause che la hanno generata sono strettamente connesse al ricorso del credito al consumo per il mantenimento della propria famiglia ed in particolare a due eventi accaduti nel 2012 (separazione dalla moglie) e successivamente nel 2015 dal manifestarsi della patologia del figlio, affetto da cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva.

L'avvocato Claudio Liguori, consulente del Sovraindebitato, richiedeva allo scrivente relazione particolareggiata comma 2 ex art. 268 D.Lgs. 14/2019, necessaria ai fini della presentazione della domanda di liquidazione del patrimonio. Il sottoscritto provvedeva dunque a darne comunicazione agli enti della riscossione, agli uffici fiscali ed enti locali competenti.

Il sottoscritto professionista incaricato dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 r.g. n. 276/1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 16 D.Lgs. 14/2019 e inoltre attesta:

- Che non sussistono, in relazione alla sua persona, condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- Che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- Che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto del sovraindebitato interessato al piano di esdebitazione liquidatorio.
- attesta che l'attività svolta rientra nelle garanzie previste dalla polizza professionale N. IGI02165-00 emessa dalla compagnia assicurativa AEC Underwriting S.p.A. per il tramite dell'intermediario GLOBAL BROKER ASSICURAZIONI S.R.L..
- Ricorrono inoltre i presupposti previsti dal combinato disposto degli artt. 27 comma 2 e 268 D.Lgs 14/2019 e successive modifiche in quanto il ricorrente:
- Risulta versare in stato di sovraindebitamento trovandosi "in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente", secondo quanto previsto dall'art. 2 lettera c D.Lgs. 14/2019;

- Non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II del D.Lgs. 14/2019;
- Non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

La domanda di liquidazione proposta dall'avv. Claudio Liguori nell'interesse del suo assistito è corredata da tutta la documentazione richiesta dal comma 2 art. 269 D.Lgs. 14/2019.

A completamento degli adempimenti previsti dall'art. 268 D.Lgs. 14/2019, lo scrivente gestore della crisi è tenuto a redigere una relazione particolareggiata che, sulla base della documentazione fornita dal debitore e di quella reperita nell'esercizio delle proprie funzioni, contenga:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ai sensi del comma 2 art. 269 D.Lgs. 14/2019;
 - elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute;
 - elenco di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
 - dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
 - elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare;
 - certificato dello stato di famiglia;
 - inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili.

02. RESOCONTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE

Accettato l'incarico, lo scrivente riceveva dall'O.C.C. **I DIRITTI DEL DEBITORE SEGRETARIATO SOCIALE DEL COMUNE DI SOMMA SEVUVIANA "PRESIDIUM DEBITORES"** la documentazione già consegnata dal debitore e dal proprio legale in occasione dell'istanza di accesso alla procedura.

Analizzata la documentazione a disposizione, si sono resi necessari alcuni incontri con il soggetto istante e con il legale al fine di ottenere chiarimenti circa le cause che hanno condotto al sovraindebitamento e, contestualmente, richiedere la produzione di ulteriore documentazione mancante agli atti. Contestualmente l'Avv. Claudio Liguori richiedeva formalmente la produzione della relazione particolareggiata ai sensi del comma 2 art. 269 14/2019 al fine di procedere con la liquidazione del patrimonio del Sig. Niola Massimiliano.

Conseguentemente, ai sensi del comma 3 dell'art. 269 D.lgs. 14/2019, in data 13/12/2024 lo scrivente procedeva a darne notizia a mezzo mail PEC agli uffici fiscali, della riscossione ed enti locali competenti in base all'ultimo domicilio del soggetto Sovraindebitato.

Verificata preliminarmente tutta la documentazione prodotta dal legale e dal soggetto istante, lo scrivente gestore della crisi procedeva avviando le ricerche presso Agenzia delle Entrate, Comune di Cimitile, AdE Riscossione, Crif, società finanziarie, Istituti bancari, ispezioni ipotecarie, PRA, catasto, centrale rischi e altre banche dati pubbliche.

Parte dei documenti richiesti agli enti interpellati sono stati forniti al sottoscritto direttamente dall'Avv. Liguori.

Si è a questo punto proceduto con l'analisi dei requisiti di accesso alla procedura.

In via preliminare il sottoscritto osserva che il debitore versa effettivamente in stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 2 lettera c D.Lgs. 14/2019, ovvero nella "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

Ciò si evince già da una prima analisi preliminare in quanto i debiti scaduti e non pagati ammontano a circa **€. 100.088,52** (importo che sarà confermato o variato successivamente all'apertura della procedura di Liquidazione Controllata con la richiesta di insinuazione al passivo da parte dei creditori) a fronte di un patrimonio immobiliare pari a 0,00. Il Sig. Niola è titolare di un conto corrente presso ING n.12363991 (il cui saldo è negativo) di una carta PostepayEvolution *****3010 con un saldo di €. 1,72 al 12.03.2025. Una carta Mononey *****6530 con saldi di € 189,05 alla data del 12.03.2025. (Il saldo e la liquidità disponibile sarà verificata all'atto dell'eventuale apertura della Liquidazione Controllata).

Inoltre il sovraindebitato è proprietario di un'autovettura Toyota modello Yaris TG. DC273XG acquistata il 03.06.2021 per €. 2.100,00.

Sotto il profilo soggettivo, l'art. 268 D.Lgs 14/2029 dispone che "in alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità, può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.

La proposta non è ammissibile quando il debitore (...):

- a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
- b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo."

A tal proposito, non risulta che il debitore abbia fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad alcuno dei procedimenti previsti dal D.Lgs 14/2019 (accordo di composizione della crisi, piano del consumatore, liquidazione del patrimonio).

03. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE PERSONA FISICA NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI

In relazione alle cause dell'indebitamento e all'ammontare complessivo dei debiti, dall'esame della documentazione acquisita dallo scrivente presso i vari Enti e amministrazioni finanziarie e fiscali, nonché dalle ulteriori informazioni e supporti documentali assunti in sede di audizione con il debitore e il legale, è stato possibile circoscrivere le cause e le circostanze che hanno condotto all'indebitamento del Sig. Niola.

Dagli elementi acquisiti, le prime cause che hanno provocato una situazione di squilibrio finanziario provocando il (c.d. shock esogeno) nella vita del Sig. Niola risalgono ai primi anni del 2010/2011 materializzandosi poi nel 2012 con la separazione dalla moglie Sig.ra _____, sentenza omologata il 11.07.2012 R.G. 7469/1. Successivamente con la sentenza divorzio n. 1601/2023 del 31.05.2023 R.G. 1280/2023 emessa dal Tribunale di Nola II Sezione Civile.

La separazione prima e il divorzio dopo, hanno comportato per il Sig. Niola la rinuncia alla casa coniugale di Somma Vesuviana alla Via Pizzone Cassante n. 10, lasciandola alla ex moglie e al pagamento di una somma mensile di €. 650,00 a titolo di mantenimento di cui (450,00€ alla moglie e 200,00€ per i figli) oltre alla corrispondenza del 50% delle spese per le utenze (luce, acqua e gas). Attualmente il Sig. Niola effettua un bonifico mensile di circa 800,00 (mantenimento, spese varie e utenze) al quale vanno aggiunte ulteriori €. 100,00 per le spese Universitarie per il figlio Niola _____.

Contemporaneamente alla crisi coniugale a fine 2010 inizio 2011, al primo genito del Sig. Niola viene riscontrato un'anomalia _____. Negli anni che intercorrono dal 2012 al 2017 e ancora tutt'oggi il Sig. Niola ha affrontato un periodo non facile, dove ha dovuto affrontare la separazione e contemporaneamente sottoporre il figlio a numerosi esami e cure.

Nel settembre del 2017 dall'esame _____ si è evidenziato una

sinistra con interessamento dei

Il tutto certificato dalla relazione clinica emessa dal "Azienda Ospedaliera Dei Colli" **Monaldi-Cotugno-CTO di Napoli, Ambulatorio** _____ a firma del

_____ e _____. Per le cure del figlio, il Sig. Niola ha dovuto affrontare ulteriori spese impreviste ed imprevedibili.

Il ricorrente, negli anni che decorrono dal 2012 al 2022 ha fatto ricorso a numerosi finanziamenti per il credito al consumo sotto forma di prestiti personali per sostenere le cure del figlio e il mantenimento della propria famiglia.

I finanziamenti di una certa rilevanza sono stati stipulati negli anni con varie finanziarie ed istituti di credito.

Muto stipulato con Santander Bank di €. 35.000,00 utilizzato per la ristrutturazione dell'abitazione coniugale. La rata del mutuo è a carico del Sig. Niola. Credito successivamente ceduto a **Banca Ifis SPA** e oggetto di atto di pignoramento presso terzi 896/2015 già dichiarato esecutivo e confermato nella sentenza del 02.05.2023 Tribunale di Nola dal Giudice Dott. Antonio Tufano.

A marzo del 2021 il Sig. Niola stipulava con **AVVERA SPA** "Gruppo bancario Credito Emiliano" contratto di cessione del quinto dello stipendio per un importo di **€. 38.808,69**.

Credito utilizzato per l'estinzione del finanziamento nei confronti di **IBL Banca SPA**, per €. 19.781,97,

del finanziamento nei confronti di **Italcredi SPA** per €. 14.075,38 e €. 4.951,34 erogati in favore del mutuatario. Finanziamento da rimborsare in 120 rate mensili di €. 376,00.

Nel febbraio del 2022 il Sig. Niola contraeva un finanziamento con **Compass SPA** di €. 550,00 per l'acquisto di beni di beni/servizi da rimborsare in 30 mesi con una rata di 20,00€.

A maggio del 2022 il Niola richiedeva a **Compass SPA** ulteriore prestito personale di €. 6.000,00 da rimborsare in 74 rate mensili di 104,23€.

Appare evidente che *nella fattispecie in esame, non è stato correttamente valutato il "merito creditizio" previsto dall'art. 124-bis TUB che, al comma 1, che recita "prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"*. Tale disposizione deve, inoltre, essere posta in relazione anche al comma 5 dell'art. 124 T.U.B. il quale prevede che gli istituti finanziatori hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento *"chiarimenti adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria"*.

04. NUCLEO FAMILIARE E SPESE CORRENTI

Il nucleo familiare del ricorrente cui si riferisce la presente procedura è composto:

- Niola Massimiliano, nato a Napoli il 24.05.1972.

L'attivo reddituale del ricorrente di seguito indicato è rappresentato dalla retribuzione mensile che costituisce l'unica fonte di reddito.

Dall'esame della documentazione reddituale del ricorrente, il Sig. Niola è dipendente del Ministero della Difesa Arma dei Carabinieri, con la qualifica di appuntato scelto qualifica speciale e percepisce uno stipendio netto mensile di circa €. 1.425,00 per 13° mensilità al netto delle trattenute.

Attualmente sulla busta paga insistono trattenute per cessione del quinto pari ad €. 376,00 (AVVERA) e pignoramento presso terzi di €. 409,45 (BANCA IFIS), oltre l'importo di €. 800,00 per il mantenimento e spese varie ex moglie e €. 100,00 quale contributo di partecipazione alle spese Universitarie del figlio.

Per quanto riguarda il sostentamento del Sig. Niola le spese dichiarate risultano essere:

| Dettaglio spese | Media mensile |
|---|-----------------|
| Spese alimentari | 300 |
| Spese non Alimentari | 100 |
| Utenze (Acqua – Luce – Gas – Telefono/Internet) | 180 |
| Imposte Comunali (TARI-TASI-TARSU) | 20 |
| Spese Auto (Gas auto)-bollo-assicurazione-manutenzione) | 230 |
| Spese impreviste | 100 |
| Spese Mediche | 100 |
| Contributo Spese Universitarie Figlio | 100 |
| TOTALE SPESE | 1.130,00 |

In tale elencazione non sono incluse tutte le rate di rimborso dei prestiti / finanziamenti / mutui relative a posizioni debitorie oggetto della presente procedura di liquidazione.

Il Sig. Niola non paga fitto e spese condominiali perché residente presso la caserma dei Carabinieri di Cimitile utilizzando gli alloggi di servizio.

Le spese indicate dal ricorrente, risultano essere coerenti per un nucleo familiare composta da 1 persona.

Tale riscontro si può avere dalle banche dati ufficiali dell'Istat il cui prospetto di riepilogo è di seguito riportato.

| PROSPETTO 4. SPESA MEDIANA MENSILE E SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI. Anno 2023, valori stimati in euro | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| DIVISIONE DI SPESA | NUMERO DI COMPONENTI | | | | | Totale |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 e più | |
| SPESA MEDIANA MENSILE | 1.647,54 | 2.384,65 | 2.855,59 | 3.183,48 | 3.032,86 | 2.243,01 |
| SPESA MEDIA MENSILE | 1.971,90 | 2.815,82 | 3.291,43 | 3.659,43 | 3.581,14 | 2.738,07 |
| Prodotti alimentari e bevande analcoliche | 337,15 | 531,51 | 662,16 | 757,38 | 816,82 | 526,12 |
| Cereali e prodotti a base di cereali | 51,74 | 81,43 | 102,94 | 123,91 | 138,91 | 82,56 |
| Animali vivi, carne e altre parti di animali di terra macellati | 66,43 | 111,33 | 141,12 | 166,26 | 184,11 | 110,69 |
| Pesci e altri frutti di mare | 22,76 | 42,11 | 51,05 | 58,62 | 57,01 | 39,49 |
| Latte, altri prodotti lattiero-caseari e uova | 42,31 | 65,87 | 80,35 | 91,81 | 97,91 | 64,68 |
| Oli e grassi | 11,18 | 18,14 | 19,95 | 20,88 | 24,36 | 16,56 |
| Frutta e frutta a guscio | 30,92 | 47,49 | 53,37 | 56,75 | 59,27 | 44,23 |
| Ortaggi, tuberi, platani, banane da cuocere e legumi | 47,23 | 70,44 | 82,89 | 93,76 | 102,18 | 68,66 |
| Zucchero, prodotti dolciari e dessert | 13,75 | 22,22 | 29,82 | 35,95 | 37,25 | 22,95 |
| Cibi pronti e altri prodotti alimentari pronti n.a.c. | 23,68 | 30,69 | 47,69 | 48,77 | 53,19 | 34,44 |
| Succhi di frutta e verdura | 1,91 | 3,19 | 4,88 | 6,67 | 8,74 | 3,73 |
| Caffè e succedanei del caffè | 10,09 | 16,02 | 18,32 | 19,72 | 17,61 | 14,83 |
| Tè, mate e altri prodotti vegetali da infusione | 2,26 | 3,08 | 3,43 | 4,02 | 4,55 | 3,03 |
| Bevande al cacao | 0,06 | 0,06 | 0,16 | 0,32 | 0,36 | 0,12 |
| Acqua | 9,05 | 13,24 | 17,20 | 18,77 | 18,69 | 13,38 |
| Bibite | 2,98 | 4,93 | 7,33 | 8,78 | 11,14 | 5,42 |
| Altre bevande analcoliche | 0,76 | 1,10 | 1,58 | 2,27 | 1,46 | 1,23 |
| Servizi per la trasformazione delle materie prime in prodotti alimentari e bevande analcoliche | 0,06 | 0,16 | 0,08 | 0,10 | - | 0,10 |
| Non alimentare | 1.634,75 | 2.284,31 | 2.629,27 | 2.902,05 | 2.764,32 | 2.211,95 |
| Bevande alcoliche e tabacchi | 30,89 | 46,67 | 56,18 | 56,87 | 58,79 | 44,45 |
| Abbigliamento e calzature | 58,15 | 91,06 | 141,20 | 174,98 | 184,06 | 103,06 |
| Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui: | 873,11 | 1.055,30 | 1.023,47 | 1.078,10 | 1.004,81 | 984,82 |
| Interventi di ristrutturazione | 23,15 | 45,56 | 42,18 | 49,86 | 32,26 | 36,89 |
| Affitti figurativi | 554,72 | 661,81 | 624,36 | 658,04 | 526,26 | 610,40 |
| Mobili, articoli e servizi per la casa | 75,52 | 118,83 | 132,25 | 148,94 | 145,84 | 110,66 |
| Salute | 82,35 | 143,22 | 132,00 | 135,09 | 137,02 | 117,84 |
| Trasporti | 155,34 | 294,23 | 401,75 | 454,72 | 449,65 | 290,57 |
| Informazione e comunicazione | 49,27 | 73,80 | 93,48 | 105,42 | 101,84 | 73,75 |
| Ricreazione, sport e cultura | 57,78 | 95,89 | 132,94 | 173,94 | 161,16 | 101,83 |
| Istruzione | 3,14 | 6,38 | 26,25 | 45,41 | 56,37 | 16,05 |
| Servizi di ristorazione e di alloggio | 99,79 | 141,99 | 205,75 | 254,28 | 205,75 | 155,60 |
| Servizi assicurativi e finanziari | 49,12 | 80,44 | 97,46 | 100,40 | 104,70 | 75,69 |
| Beni e servizi per la cura della persona, servizi di protezione sociale e altri beni e servizi | 100,29 | 136,52 | 186,52 | 173,89 | 154,32 | 137,64 |

(*) Per "animali vivi" si intendono bovini, ovini, suini, cacciagione, pollame e altri animali da cortile non allevati, acquistati vivi a scopo alimentare.

- Dato statisticamente non significativo.

Sia che si consideri l'importo medio mensile stimato dal ricorrente, ovvero l'importo mensile medio congruo evidenziato dall'Istat (€ 1.971,90), si può concludere che il ricorrente riesce a disporre delle entrate per far fronte al proprio mantenimento non residuando però ulteriori sufficienti risorse per far fronte all'indebitamento complessivo venutosi ad accumulare. Pertanto appare evidente lo

sbilibrato tra il reddito al netto delle spese per il mantenimento e l'ammontare complessivo dell'indebitamento e quindi lo stato di crisi da sovraindebitamento in cui versa il ricorrente.

05. ANALISI DELL'ATTIVO

REDDITI

| NIOLA MASSIMILIANO | | | | |
|---------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| Periodo Imposta | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Modello | CU | 730/2022 | 730/2023 | CU/2024 |
| Reddito Lordo Annuo | - € | 39.985,00 € | 36.642,00 € | 38.338,80 € |

Alla luce delle suddette indicazioni, non saranno compresi nella liquidazione gli importi per il sostentamento del Sig. Niola pari ad **€1.130,00**.

BENI IMMOBILI

Il Sig. Niola non risulta essere possessore di beni Immobili.

BENI MOBILI REGISTRATI

Il Sig. Rescigno è proprietario:

- Autovettura usata marca Toyota, modello Yaris tg. DC273XG acquistata nel 2021 per €. 2.100,00 prima immatricolazione nell'anno 2006 valore approssimativo di mercato circa €. 100,00 da non comprendere nella liquidazione.

CONTI CORRENTI

Il signor Niola è titolare di un:

- C/C n. *****12363991 presso Banca ING con saldo negativo ;
- Carta PostePay Evolution n. *****3010 con un saldo di €. 1.72 alla data del 12.03.2025;
- Carta Mooney n. *****6530 con un saldo di €. 189,05 alla data del 12.03.2025.

La liquidità disponibile sarà verificata all'atto dell'eventuale apertura della Liquidazione Controllata.

06. ANALISI DEL PASSIVO

Sulla base della documentazione prodotta a supporto della domanda di liquidazione, nonché dalle ricerche effettuate dallo scrivente e dal legale delle sovraindebitate, la composizione dei debiti delle ricorrenti risulta essere la seguente.

| TOTALE DEBITORIA | | |
|--|---------------------|-------------------------------------|
| CREDITORI | Debito | Categoria Priv. |
| Compass S.P.A. | € 6.605,78 | Chirografo |
| Avvera S.P.A. | € 45.120,00 | Chirografo |
| Intesa SanPaolo S.P.A. | € 2.759,87 | Chirografo |
| IFIS NPL Investing (Concessionaria Agos Ducato) | € 40.684,00 | Chirografo |
| ING Bank NV | € 388,49 | Chirografo |
| Agenzia Entrate Riscossione: (Ruoli Regione Camoania) Cartella n. 07120110241417934000 notificata il 27.12.2011; Cartella n. 07120140080389890000 notificata il 07.10.2014; Cartella n. 07120150046070247000 notificata il 21.04.2015; Cartella n. 07120160114229627000 notificata il 16.09.2017. | € 984,12 | Privilegio ex art. 2752 c.4 c.c. |
| Cofidis S.A. | € 489,40 | Chirografo |
| Claudio Avv. Liguori | € 3.056,86 | Privilegio ex art. 2751 bis c.c. |
| TOTALE | € 100.088,52 | |

Si precisa che gli importi in tabella hanno natura prettamente indicativa. I crediti dovranno essere necessariamente precisati mediante domanda di partecipazione alla liquidazione ai sensi dell'art. 270 c. 2 lett. d D.Lgs 14/2019.

SPESE DI PROCEDURA

Oltre ai debiti sopra riepilogati si dovranno comunque soddisfare in via prioritaria i crediti prededucibili sorti in occasione

e in funzione della presente procedura ai sensi dell'art. 5 bis, D.L.gs 14/2019.

Si tratta in particolare dei **compensi per l'Organismo di Composizione della Crisi** di Nola determinati ai sensi del DM 140/2012 per l'attività di assistenza nella procedura di liquidazione che ammontano ad **€. 3.600,00**, oltre rimborso indennità, iva, cassa di previdenza e R.A. nonché quelle relative alle **spese del legale della procedura** che ammontano ad **€. 3.056,86** comprensive di spese, cassa di

previdenza, iva e R.A.

07. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE PERSONA FISICA DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Per quanto attiene all'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte, in termini di incapacità del debitore di poterlo fare, lo scrivente ritiene che, sulla base della documentazione in possesso, la situazione economico – finanziaria emergente all'evidenza non consenta oggettivamente di pervenire ad una piena soddisfazione delle pretese creditorie.

L'eccessiva consistenza e sproporzione delle obbligazioni assunte dall' istante non gli consente con il solo reddito di potere onorare i debiti contratti e di avere un tenore di vita dignitoso.

Ad oggi, la possibilità più concreta e plausibile di riuscire a coprire parte dei debiti accumulati consiste pertanto nella liquidazione del patrimonio.

Con riguardo alle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte, precedentemente evidenziate, il sovraindebitamento è riconducibile ai prestiti che sono stati concessi al Sig. Niola con molta leggerezza da parte degli istituti di credito e dalle società finanziarie senza effettuare un'accurata valutazione del merito creditizio.

In buona sostanza, si può concludere che il ricorrente non ha colposamente determinato il sovraindebitamento.

Non si ravvisano ragioni per dubitare di quanto affermato dal debitore che peraltro trova una certa rispondenza con i documenti consegnati e/o richiesti dal sottoscritto.

08. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL DEBITORE PERSONA FISICA NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Per quanto concerne la solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni, nonché la diligenza nell'adempire le proprie obbligazioni, dalla documentazione raccolta non risultano né protesti né carichi pendenti a carico delle ricorrenti.

09. INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Attualmente il Sig. Niola ha proposto opposizione contro decreto ingiuntivo n. 2268/2024 Giudice di Pace di Nola, rubricata con R.G. 6960/2024 prossima udienza il 09.06.2025

10. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA

Lo scrivente OCC, ai fini del perfezionamento della domanda di liquidazione, è tenuto a rilasciare giudizio sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata ai sensi dell'art 269 comma 2. alla luce delle considerazioni sopra illustrate,

RILEVATO

- che è stata esaminata la proposta di liquidazione del patrimonio ex art. 268 CCII; che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda ex art. 268 DLgs. 14/2019;
- che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dell'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori;
- che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;
- che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio dei sovra indebitati;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione della Liquidazione.

11. GIUDIZIO FINALE SULLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

A conclusione della presente relazione ex art. 269 comma 2, D.Lgs 14/2019 e delle considerazioni illustrate nei paragrafi precedenti, il sottoscritto dott. Antonio Moltelo, gestore della crisi da sovraindebitamento nominato dall'OCC **I DIRITTI DEL DEBITORE SEGRETARIATO SOCIALE DEL COMUNE DI SOMMA SEVUVIANA "PRESIDIUM DEBITORES"**,

DATO ATTO

- di avere esaminato la domanda di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 268 D.Lgs 14/20219 che prevede la cessione di tutti i beni di proprietà del sovraindebitato a favore dei creditori;
- di avere verificato che sono stati prodotti i documenti richiesti per l'apertura della procedura;
- di avere eseguito un'attività di riscontro dei dati esposti nella domanda di liquidazione con le informazioni reperibili presso gli uffici giudiziari, gli uffici fiscali e le banche dati pubbliche;
- di avere verificato che l'elenco dei beni personali risulta completo e consente il riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio del debitore;

ESPRIME

Giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nei limiti di quanto disposto dalla normativa in tema di sovraindebitamento per ottenere l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio delle ricorrenti.

Ritiene con ciò lo scrivente professionista di avere assolto l'incarico affidatogli, restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento od integrazione.

Con osservanza

Casalnuovo di Napoli, data del deposito in cancelleria

Organismo di Composizione della Crisi
Dott. Antonio Moltelo

12. ALLEGATI

1. Nomina del Gestore della crisi;
2. Redditi Niola Massimiliano;
3. Precisazioni creditori;
4. Sentenza divorzio;
5. Scrittura privata ex coniuge del 08.03.2021
6. Cartella clinica figlio;
7. Visura Catastale;
8. Visura PRA;
9. Ultime 3 buste paga;
10. Dati del Registro;
11. Certificati stati di famiglia;
12. Ricevute bonifici e estratti conto corrente;
13. Fatture e ricevute spese mensili;
14. Comunicazioni ex art. 68 D.lgs 14/2019

giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;

ritenuto, pertanto, che lo stesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, 2 comma 1 lett. c) e 268 comma 1 CCI, è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII, come imposto dall'art 65 comma 2 CCI;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente, ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, ha indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e ha reso l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo CCII;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270 comma 2 lett. b) CCI, quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

rilevato che nel ricorso vengono individuate quale spese necessarie per il mantenimento personale e familiare per euro 1.930,00, di cui euro 1.130,00 per il mantenimento personale, che il liquidatore ha ritenuto congrue ed euro 800,00 per il mantenimento familiare (cfr. sentenza di divorzio e scrittura privata in atti);

considerato che la determinazione dell'importo da destinare alle spese di mantenimento non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCII : tuttavia, tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere in questa sede, sulla base degli atti, fatta salva la successiva eventuale rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268 comma 4 l. b) CCII. A tal fine, il liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale ed economica del ricorrente e della sua famiglia da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione da depositarsi entro 60 giorni, in caso di mutamento delle circostanze già esaminate;

ritenuto che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCI salvo diversa disposizione di legge e/o valutazioni del liquidatore ex art. 274 CCII ;

ritenuto che sono inopponibili nei confronti della presente procedura gli eventuali pignoramenti o cessioni di qualsiasi emolumento dovuto al debitore in virtù di un rapporto di lavoro ovvero a titolo di pensione letti gli artt. 268 e ss. CCI;

DICHIARA



aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **NIOLA MASSIMILIANO** (C.F. NLIMSM72E24F839R), nato a Napoli (NA), il 24.05.1972, residente in Cimitile (NA), alla via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 6,

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Rosa Paduano

NOMINA

liquidatore il dott. Antonio Moltelo

ORDINA

al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla comunicazione della presente sentenza la documentazione fiscale e contabile nonché l'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio non superiore a 90 giorni** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, a pena di inammissibilità, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

ORDINA

al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, avvertendosi che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216 comma 2;

DISPONE

- che, ai sensi degli artt. 270 comma 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio, salvo diversa disposizione di legge e/o valutazioni del liquidatore ex art. 274 CCII;

DICHIARA

inopponibile nei confronti della presente procedura gli eventuali pignoramenti o cessioni di qualsiasi emolumento dovuto al debitore in virtù di un rapporto di lavoro ovvero a titolo di pensione

DISPONE

- che non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, sopra indicati, di quanto occorre al



mantenimento suo e della sua famiglia pari ad euro 1.930,00 come provvisoriamente determinano e salva eventuale rivalutazione a cura del giudice delegato; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

- che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile;

DISPONE

- CHE IL LIQUIDATORE:

1) **comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico:** (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore; (ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione; (iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura;

2) **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

3) **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

4) **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

5) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

6) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

DISPONE

che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della



procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

DISPONE

che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza

DISPONE

che, a cura del liquidatore la presente sentenza sia trascritta nei registri immobiliari in relazione agli immobili rientranti nella presente liquidazione, se presenti, come identificati nel ricorso e nella relazione dell'OCC. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

DISPONE

Che la presente sentenza, a cura del liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore.

Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 29.04.2025

Il Giudice estensore

dott.ssa Rosa Paduano

Il Presidente

dott. ssa Vincenza Barbalucca

